



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

VADEMECUM

volto a supportare i Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali nell'ambito dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.



Giugno 2026



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

Prima pubblicazione Giugno 2023

Primo aggiornamento Luglio 2023

Secondo aggiornamento Giugno 2024

Terzo aggiornamento Giugno 2025

Quarto aggiornamento Giugno 2026



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

INDICE

PREMESSA	4
1. QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	6
2. NOVITÀ IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	13
3. ATTIVITÀ DI VERIFICA CON FINALITÀ CONOSCITIVE.....	17
4. ATTESTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI.....	21
5. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OGGETTO DI ATTESTAZIONE.....	35
6. CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....	44
6.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO «INTERNO»	44
6.2. VIGILANZA E MONITORAGGIO DI ANAC.....	45



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

PREMESSA

Il presente documento (a seguire, anche «**Vademecum**») è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di fornire indicazioni operative per i Revisori dei conti (a seguire, anche «**Revisori**») delle Istituzioni scolastiche ed educative statali e per le medesime Istituzioni scolastiche (a seguire, anche «**Istituzioni scolastiche**» o «**Istituzioni**») per l'espletamento della attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come previsti dalla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

Si tratta, in altri termini, di un documento contenente strumenti di supporto, nonché utili raccomandazioni, elaborati con lo scopo di orientare i Revisori nello svolgimento di tale attività, in un'ottica di superamento delle possibili difficoltà che gli stessi potranno incontrare.

A tal proposito, si rappresenta che la suddetta attribuzione di competenza in capo ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche si inserisce all'interno di un quadro normativo di recente evoluzione, modificato dal Legislatore in occasione della manovra finanziaria per l'anno 2023.

In particolare, l'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*», dispone espressamente che «*Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a **4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze***».

L'intervento normativo sopra richiamato ha avuto, dunque, una notevole portata innovativa in quanto:

- ha superato le precedenti indicazioni di ANAC¹, che avevano assegnato tale adempimento in capo ai Dirigenti scolastici;

¹ Avviso del 5 ottobre 2022, con cui l'ANAC ha chiarito che «*Nelle scuole – nelle more dell'individuazione di un organismo analogo all'OIV – è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione [...]*».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

- ha previsto un'apposita copertura finanziaria per la nuova attribuzione di competenza dei Revisori², escludendo, di fatto, qualsiasi onere in tema di procedimento di attestazione sugli obblighi di pubblicazione in capo ai Dirigenti scolastici.

Il Vademecum, dunque, persegue il concreto obiettivo di semplificare i compiti dei Revisori, fornendo specifiche indicazioni pratico-operative in relazione alle modalità di svolgimento della procedura di attestazione, nonché ai controlli e verifiche sui corretti adempimenti dei Dirigenti scolastici in tema di obblighi di pubblicazione.

Si osserva, in ogni caso, che il documento si inserisce nell'ambito di una iniziativa informativa del Ministero, restando in ogni caso ferme le ordinarie attività di ricerca e analisi di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi, che rappresentano presupposto indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni di competenza dei Revisori.

In ultimo, si rappresenta che la presente versione del Vademecum è frutto di una complessiva revisione rispetto al precedente documento pubblicato con nota prot. n. 23548, del 18 giugno 2025, in ragione della nuova Delibera ANAC del 15 aprile 2026, n. 168, pubblicata in data 14 maggio 2026, recante «*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2025*».

È intenzione del Ministero procedere ad una revisione periodica del documento, al fine di garantirne l'aggiornamento costante e la conformità al quadro normativo e di prassi di riferimento.

² Sul punto, si veda il Decreto Interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 178, dell'11 settembre 2025, adottato in attuazione della Legge l'art. 1, comma 859, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*». In particolare, il citato Decreto all'art. 1, comma 1, dispone che «*Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 6, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, dall'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 agosto 2023, n. 166 e dall'articolo 1, comma 859, secondo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il presente decreto si provvede alla determinazione della misura del compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze, per lo svolgimento dell'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile effettuata presso ciascuna istituzione scolastica statale appartenente all'ambito territoriale di revisione*».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DI RIFERIMENTO: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L'attività di **attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione** si colloca nel più generale contesto della prevenzione della corruzione, nonché della pubblicità e trasparenza, come disciplinato, rispettivamente, dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», nonché dalle relative previsioni di attuazione dell'ANAC, quali, ad esempio, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021, adottato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, il PNA 2022-2024, adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, aggiornato con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 e, da ultimo, con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 e il PNA 2026-2028, adottato con Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026.

Per quanto riguarda, nello specifico, il **contesto scolastico**, si osserva che l'ANAC, con **Delibera n. 430 del 13 aprile 2016**³, recante «*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*», ha chiarito che «*Gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono infatti destinatarie delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza [...]*».

Con la suddetta Delibera n. 430/2016, l'ANAC ha fornito un quadro di dettaglio della disciplina dell'anticorruzione e trasparenza nelle Istituzioni scolastiche, evidenziando i ruoli del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), del Responsabile della trasparenza (RT), nonché i procedimenti di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

Inoltre, al fine di facilitare il ruolo dei soggetti tenuti ad attuare le misure volte a garantire l'anticorruzione e la trasparenza nel contesto scolastico e, in particolare, dei soggetti deputati all'adempimento degli

³ Si segnala che la Determinazione ANAC n. 430/2016 è precedente alla modifica normativa operata dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e, pertanto, non tiene conto delle modifiche intervenute sulla disciplina regolatoria in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

obblighi di pubblicazione, ha previsto, con esclusivo riferimento al mondo scuola, un **quadro di dettaglio relativo ai singoli dati e informazioni che le Istituzioni scolastiche sono tenute a pubblicare** sui propri siti istituzionali, nella sezione «*Amministrazione trasparente*»⁴. È utile segnalare, tuttavia, che successivamente all'adozione della sopra citata Delibera ANAC, il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato modifiche alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo l'**unificazione** e l'**integrazione** del PTPC con il PTTI che assume, dunque, la denominazione di «*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*» (**PTPCT**).

Ne è derivata, pertanto, l'unificazione tra la figura del RPC e del RT nel «*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*» (**RPCT**)⁵.

A tal proposito, l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone infatti che «*All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza [...]*».

In relazione al **contesto scolastico**, la figura del **RPCT** è oggi individuata nei Direttori Generali degli USR, o nei Dirigenti ad essi preposti, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 maggio 2017, n. 325.

In particolare, l'art. 1 del suddetto D.M. n. 325/2017 dispone che «*Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, si individuano, a decorrere dal 1° giugno 2017, **quali Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, per tutte le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale, i Direttori Generali degli uffici scolastici regionali o, i Dirigenti ad essi preposti***».

Da ultimo, il D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185, avente ad oggetto «*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante regolamento concernente*

⁴ Si rinvia al successivo paragrafo *sub* 5, per un approfondimento sul tema degli obblighi di pubblicazione con relativo focus sugli obblighi oggetto di attestazione.

⁵ Sul punto, l'ANAC, con FAQ del 7 febbraio 2024 – aggiornate, da ultimo, il 4 agosto 2025 – in tema di «*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Questioni di carattere generale*», rinvenibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-rpct> e, in particolare, con la FAQ n. 1.13 ha osservato che:

«È possibile mantenere separate le figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza? Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), di norma, svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RT). È possibile mantenere separate le due figure esclusivamente se esistono obiettive difficoltà organizzative (da motivare nei provvedimenti di nomina) tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli. Ad esempio, in organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, e al solo fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza. È comunque necessario che le amministrazioni chiariscano espressamente le motivazioni di questa eventuale scelta nei provvedimenti di nomina del RPC e RT e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito», all'art. 1, comma 3, lett. c) ha ribadito che «Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale [...] in particolare [...] c) esercita i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per le istituzioni scolastiche e educative statali di competenza».

Tutto quanto premesso, si osserva che i principali soggetti che, nel **contesto scolastico**, operano nell'ambito del contrasto alla corruzione e della promozione della trasparenza sono costituiti dal (i) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal (ii) Dirigente scolastico, nonché dai (iii) Revisori dei conti i quali, rispettivamente, procedono all'individuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione, favorendo la trasparenza dell'agire amministrativo, procedono all'attuazione concreta delle relative misure e provvedono a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

I suddetti soggetti, nel quadro dell'anticorruzione e della trasparenza, operano svolgendo un'azione sinergica e combinata⁶. In particolare:

(i) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Le attività rientranti nella competenza del **RPCT**⁷ possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, così riassumersi:

- elaborazione della proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (a seguire, anche «PTPCT»);
- verifica sull'efficace attuazione del Piano e sulla sua idoneità;
- coordinamento e monitoraggio delle azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;

⁶ Si segnalano, sul punto, le FAQ n. 1.6 e n. 1.7, aggiornate dall'ANAC al 28 febbraio 2024, in tema di «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in particolari amministrazioni e in enti di diritto privato», rinvenibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/rpct-particolari-amministrazioni-e-enti>, secondo cui:

«Chi può svolgere le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nelle istituzioni scolastiche?

Le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono attribuite al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le Regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale.

Al fine di agevolare lo svolgimento di tali funzioni, i dirigenti di ambito territoriale, che dispongono della effettiva conoscenza della realtà scolastica a livello provinciale, operano quali referenti RPCT».

«Quali funzioni sono attribuite ai dirigenti scolastici?

I dirigenti scolastici sono responsabili in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene infatti assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento».

⁷ Per una complessiva analisi delle attività di competenza del RPCT si rinvia anche al successivo paragrafo 6.1.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

- definizione di misure organizzative volte a prevenire i rischi corruttivi⁸;
- vigilanza sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- vigilanza sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e, in particolare, sul corretto adempimento, da parte dei Dirigenti scolastici, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

(ii) DIRIGENTE SCOLASTICO

Quanto invece alle attività di competenza del **Dirigente scolastico**⁹, si riporta il seguente elenco esemplificativo di azioni:

- ricezione delle segnalazioni del personale scolastico di eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza;
- partecipazione al processo di gestione del rischio, anche mediante conferenze di servizio appositamente convocate dal RPCT;
- collaborazione con il RPCT e i Referenti provinciali per l'analisi del contesto e l'individuazione dei rischi su base territoriale;

⁸ In relazione al ruolo svolto dal RPCT nell'ambito della prevenzione della corruzione, si veda il Parere dell'ANAC del 9 aprile 2025, prot. n. 1324, nella quale l'Autorità ha specificato che «[...] il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione, ivi compreso il monitoraggio sui tempi procedurali) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una delibazione sul fumus di quanto rappresentato, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni, preposti ai necessari controlli, in una logica di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. [...] i poteri di vigilanza e controllo del RPCT devono rimanere dunque connessi al ruolo principale che il legislatore assegna a tale figura a cui, come innanzi chiarito, è affidata la predisposizione e la verifica dell'attuazione e dell'idoneità del sistema di prevenzione della corruzione previsto nel PTPCT o nella sezione apposita del PIAO. In particolare:

- l'obbligo di vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO (cfr. Parte generale "Il monitoraggio: indicazioni per i PIAO e per i PTPCT" § 5);
- di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT o nella sezione apposita del PIAO, sono resi noti dal RPCT in una Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione».

⁹ Per completezza espositiva, deve segnalarsi che l'ANAC, con FAQ aggiornate al 12 giugno 2024, in tema di «Attestazioni OIV e obblighi di trasparenza», rinvenibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-oiv-ed-obblighi-di-trasparenza>, e in particolare con la FAQ n. 4.9 ha osservato che:

«Nelle istituzioni scolastiche, in mancanza di revisori dei conti, chi deve attestare?

Nei casi di assenza dei revisori dei conti, l'attestazione compete al Dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza dell'istituto scolastico».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

- attuazione delle misure di prevenzione indicate nel PTPCT e adozione delle azioni necessarie a rimuovere le anomalie sintomatiche del mancato rispetto del Piano;
- monitoraggio delle attività e garanzia del rispetto dei tempi procedurali, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'attività amministrativa;
- competenza istruttoria e decisionale in ordine alle richieste di accesso civico;
- adempimento degli **obblighi di pubblicazione** nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale della scuola, garantendo completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati e delle informazioni.

(iii) REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è il soggetto deputato - **nel contesto scolastico** - a promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni, previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza. Il Revisore verifica e monitora che le Istituzioni scolastiche assolvano correttamente i suddetti obblighi di pubblicazione.

Per una completa disamina della nuova attività di competenza dei Revisori, si rinvia ai successivi paragrafi.

Così delineati alcuni elementi di sintesi relativi al quadro normativo e regolatorio in tema anticorruzione e trasparenza e alle principali figure di riferimento nel contesto scolastico, tenuto conto della finalità del presente Vademecum, è utile focalizzare l'attenzione esclusivamente sugli **obblighi di pubblicazione**.

Nel contesto scolastico, è il Dirigente scolastico il soggetto tenuto a **ottemperare agli obblighi di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale della scuola, con la garanzia che i dati e le informazioni pubblicati siano completi e corretti.**

Sul punto, si osserva che la **Delibera ANAC del 3 agosto 2016, n. 831**, recante «*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*», ha fornito importanti chiarimenti in ordine al **ruolo rivestito dal Dirigente scolastico** in relazione a tale adempimento, osservando che «*gli stessi **siano responsabilizzati**, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, **viene così assicurata la prossimità della***



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche».

Allo stesso modo, la FAQ di ANAC n. 1.7 del 28 febbraio 2024, già sopra richiamata, chiarisce il ruolo del Dirigente scolastico nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, specificando quanto segue:

*«Quali funzioni sono attribuite ai dirigenti scolastici? I **dirigenti scolastici sono responsabili in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche** presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all'interno del modello organizzativo dei flussi informativi, **viene infatti assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento**».*

L'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di promozione della trasparenza e, dunque, in materia di obblighi di pubblicazione, trova un proprio fondamento normativo all'interno dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare *«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».*

Il successivo articolo 48, comma 1, del medesimo D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dispone altresì che l'Autorità provvede alla definizione di *«**criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».***».

A tal proposito, anche in virtù del generale potere di vigilanza e controllo attribuito ad ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle PP.AA., come previsto anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità ha adottato diversi provvedimenti in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

In tal senso, si segnalano:

- la già citata **Delibera del 13 aprile 2016, n. 430**, relativa esclusivamente al contesto scolastico;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

- la successiva **Delibera del 28 dicembre 2016, n. 1310¹⁰**, recante «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», con cui l'Autorità, analizzando le novità normative introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 alla disciplina sulla trasparenza e prevenzione della corruzione, ha fornito un dettagliato elenco di dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, evidenziando, altresì, **l'importanza di osservare criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali**, in ossequio al principio di trasparenza e accessibilità alle attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di fornire, in ogni caso, un quadro complessivo delle principali tipologie di dati oggetto di pubblicazione, si riportano le seguenti macroaree di riferimento, come descritte all'interno della **Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310**, che riprende - tenuto conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute - quanto previsto dalla **Determinazione 13 aprile 2016, n. 430**:

MACROAREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO

- atti di carattere normativo e amministrativo generale, quali, ad esempio, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- atti concernenti l'organizzazione e l'attività, quali, ad esempio, gli incarichi di collaborazione o consulenza, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, bandi di concorso, provvedimenti amministrativi;
- dati concernenti l'uso delle risorse pubbliche, quali, ad esempio, i bilanci;
- dati concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, i dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione;
- atti e documenti relativi a settori speciali, quali, ad esempio, i contratti pubblici, le opere pubbliche, la pianificazione e il governo del territorio, nonché le informazioni ambientali.

¹⁰ Si segnala, sul punto, che l'Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con Delibera ANAC n. 7, del 17 gennaio 2023, ha sostituito l'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310, del 28 dicembre 2016, nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici. Ad ogni modo, in tema di trasparenza dei contratti pubblici, si rinvia alla Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, con cui è stato approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, nella quale si dà atto delle disposizioni sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, introdotte dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché da successivi provvedimenti ANAC (ad es., Delibera n. 261/2023, n. 262/2023, n. 263/2023 e n. 264/2023).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

2. NOVITÀ IN TEMA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e i connessi adempimenti in materia di trasparenza costituiscono, come anticipato nel precedente paragrafo, primario **strumento di prevenzione e contrasto della corruzione**, nonché presidio di **massima legalità**, in quanto favoriscono forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale contesto, i recenti processi di innovazione digitale (si pensi, ad esempio, alla realizzazione della "BDNCP" - Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita da ANAC), nonché il crescente ricorso a strumenti di intelligenza artificiale volti a migliorare i processi della Pubblica Amministrazione, hanno riguardato, da ultimo, anche la materia della trasparenza.

A tal proposito, l'Autorità nazionale anticorruzione ha sviluppato e implementato **un punto di accesso unico e centralizzato (Piattaforma Unica della Trasparenza - PUT) per la raccolta e la consultazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione** da parte delle PP.AA., nonché una soluzione *open source* di intelligenza artificiale denominata "**TrasparenzaAI**".

Tale intervento risponde, da un lato, alla crescente richiesta di trasparenza da parte di cittadini e Istituzioni e, dall'altro, persegue finalità di semplificazione e standardizzazione dei processi di competenza delle Amministrazioni (incluse le Istituzioni scolastiche).

Ciò posto, nel presente paragrafo si riporta un quadro di dettaglio in ordine ai suindicati strumenti. In particolare:

(i) PIATTAFORMA UNICA DELLA TRASPARENZA (PUT)

La Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) costituisce un **sistema informatico** per la **raccolta**, l'**organizzazione** e la **consultazione** di informazioni, documenti e dati di interesse pubblico, in particolare quelli assoggettati agli **obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013**, il cui assolvimento avviene mediante pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il nuovo servizio, messo a disposizione dall'ANAC, è ad **accesso libero** ed è rivolto ai cittadini, alle associazioni e agli operatori economici interessati a vario titolo ai dati e ai documenti acquisiti dall'Autorità medesima e



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

da altre banche dati pubbliche. Il servizio è inoltre dedicato a tutte le Amministrazioni ed Enti pubblici soggetti agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 interessati a verificare i dati e documenti acquisiti da ANAC e il livello di conformità dell'alberatura della sezione "Amministrazione Trasparente" dei propri siti web¹¹.

La piattaforma è raggiungibile dalla sezione «Servizi» del sito istituzionale di ANAC, nonché tramite il seguente [link anticorruzione.it](https://anticorruzione.it).

Con l'implementazione del servizio in parola, ANAC mira al perseguimento di molteplici obiettivi, quali:

- **centralizzazione**: raccolta in un **unico punto di tutti i dati oggetto di pubblicazione** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, evitando in tal modo la frammentazione e la dispersione delle informazioni;
- **uniformità**: presentazione delle informazioni secondo **modalità omogenee e standardizzate**, facilitando la confrontabilità dei dati messi a disposizione dei cittadini;
- **semplificazione**: progressiva riduzione degli **oneri di pubblicità e trasparenza** previsti a carico delle singole Amministrazioni dal D. Lgs. n. 33/2013, anche grazie all'interoperabilità con banche dati nazionali;
- **controllo diffuso**: risposta alla **richiesta di trasparenza e accountability** da parte di cittadini, Istituzioni e stakeholder.

In particolare, la Piattaforma integra le informazioni provenienti da diverse banche dati pubbliche, quali:

- la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);
- la Banca dati dei servizi pubblici locali;
- i dati sulle attestazioni degli OIV;
- la banca dati Istat sulla popolazione residente;
- la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche del MEF;

¹¹ Sul punto, anche il Presidente ANAC, con comunicato del 19 settembre 2025 "TrasparenzaAI, software open source per obblighi di pubblicazione delle PA" (raggiungibile al seguente [link "anticorruzione.it"](https://anticorruzione.it)), ha dato atto della portata innovativa dell'intervento in parola, specificando che «Alla base di tutto vi è una strategia di integrazione e interoperabilità con le principali banche dati pubbliche, da attuarsi in maniera graduale, man mano che sarà possibile acquisire e integrare i dati provenienti dalle diverse Amministrazioni. Tale approccio consentirà di ridurre progressivamente gli oneri a carico delle amministrazioni/enti, garantendo al contempo maggiore coerenza e confrontabilità delle informazioni. In questo modo, la trasparenza non sarà più un mero adempimento formale ed un onere per le amministrazioni, ma fattore abilitante e spinta propulsiva per un'azione amministrativa migliore e più efficiente, per la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini e, non da ultimo, per la tutela dei diritti fondamentali».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

- l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice IPA).

Tramite il servizio messo a disposizione da ANAC, l'utente può dunque consultare e confrontare le informazioni di proprio interesse, presenti nelle banche dati nazionali degli enti pubblici, tramite appositi filtri di ricerca che consentono la visualizzazione e la comparazione dei risultati, evitando in tal modo una frammentazione delle informazioni derivante dalla consultazione delle singole sezioni di Amministrazione Trasparente di ciascun ente/P.A.

(ii) "TRASPARENZAI"

Il funzionamento nei termini sopra descritti della Piattaforma Unica della Trasparenza è altresì garantito mediante l'interoperabilità della PUT medesima con la piattaforma "TrasparenzAI".

Quest'ultima costituisce una soluzione "open source", sviluppata da ANAC in sinergia con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell'ambito del "Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Consiglio Nazionale delle Ricerche" del 7 agosto 2023, con cui i suddetti Enti si sono impegnati a cooperare nello sviluppo di tecnologie finalizzate alla semplificazione e alla razionalizzazione della raccolta dei dati oggetto di pubblicazione¹².

La piattaforma "TrasparenzAI", grazie all'adozione di strumenti avanzati di *web crawling* e *web scraping*, analizza direttamente la sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali degli enti e delle Pubbliche Amministrazioni¹³ e, attraverso un sistema di **rilevazione automatica**, ne verifica la conformità della struttura – ovvero l'alberatura delle sottosezioni e dei contenuti – rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore.

All'esito della ricerca, infatti, le rispettive infografiche riportano il dettaglio delle **percentuali di compliance** per ogni sezione di "Amministrazione Trasparente", indicando, in colore rosso, quelle che non raggiungono il pieno valore di corrispondenza e, in verde, quelle pienamente conformi.

¹² Per ulteriori approfondimenti sul punto, è possibile consultare il Protocollo d'intesa ANAC - CNR del 7 agosto 2023 al seguente link [anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it/anticorruzione/it/protocollo-d-intesa-anac-cnr).

¹³ Come specificato nella pagina web dedicata al servizio in esame, raggiungibile tramite il sito istituzionale di ANAC al seguente link [Portale Servizi ANAC](https://www.anticorruzione.it/anticorruzione/it/portale-servizi), «La piattaforma TrasparenzAI analizza in modo automatico la struttura delle sezioni "Amministrazione Trasparente" degli enti e amministrazioni come definiti all'art.2-bis del d.lgs. 33/2013. A questo scopo si avvale del "Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi", meglio noto come [Indice IPA](https://www.anticorruzione.it/anticorruzione/it/indice-ipa). L'IPA è una banca dati di libera consultazione in cui è possibile trovare i riferimenti per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Pubblici Servizi, in particolare per ogni ente sono indicati, oltre a codice fiscale, denominazione e recapiti, anche il sito web istituzionale e la categoria dell'ente. Al momento la piattaforma analizza tutti gli enti presenti nell'indice IPA senza limitarsi a quelli definiti all'art.2-bis del d.lgs. 33/2013, ad esempio sono analizzati anche gli organi costituzionali o le società partecipate quotate in borsa».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

In tal modo, dunque, è possibile **valutare in maniera oggettiva e standardizzata** se l'organizzazione delle informazioni rispetti gli specifici requisiti normativi.

La piattaforma "TrasparenzaAI", semplificando l'**individuazione di eventuali carenze o difformità informative**, rappresenta un utile strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni in quanto:

- consente di **migliorare la qualità e la completezza delle informazioni** rese disponibili ai cittadini;
- permette un tempestivo adeguamento agli obblighi di legge in materia di trasparenza – anche in caso di evoluzioni normative – **riducendo il rischio di incorrere in rilievi e/o sanzioni** da parte dell'Autorità.

Premessi, dunque, brevi cenni in ordine alle nuove soluzioni digitali in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, nel prosieguo ci si soffermerà sulla tematica centrale del presente Vademecum, ossia l'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nell'ambito del contesto scolastico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

3. ATTIVITÀ DI VERIFICA CON FINALITÀ CONOSCITIVE

Ulteriore elemento di novità in materia di pubblicità e trasparenza è costituito dal **processo di standardizzazione** – avviato dall'ANAC – delle modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente¹⁴. I Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche, in tale contesto, provvederanno a verificare il graduale adeguamento delle scuole a tale processo.

Sul punto, si segnala che l'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2013, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (incluse le Istituzioni scolastiche) sono tenute a pubblicare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" in maniera adeguata e conforme agli schemi standardizzati adottati dall'ANAC¹⁵.

In attuazione della norma sopra citata, l'ANAC ha dunque adottato negli ultimi anni una serie di delibere recanti schemi standard di pubblicazione di dati e informazioni. In particolare:

- **Delibera n. 495 del 25 settembre 2024**, con cui l'Autorità ha **introdotto n. 13 schemi standardizzati per la pubblicazione dei dati** nella sezione "Amministrazione Trasparente", distinguendo tra:
 - **n. 3 schemi** – divenuti obbligatori al termine di una sperimentazione annuale conclusa il 21 gennaio 2026 – relativi agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (*utilizzo delle risorse pubbliche*); 13 (*organizzazione*); 31 (*controlli su attività e organizzazione*), del D. Lgs. n. 33/2013;

¹⁴ Al riguardo, la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 specifica che «[...] l'Autorità ha dato impulso ad un profondo processo di standardizzazione volto a uniformare le modalità di pubblicazione dei dati, riducendo la discrezionalità dei singoli enti e favorendo la comparazione automatica delle informazioni. In attuazione del disposto normativo di cui all' art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, questo percorso si è articolato attraverso l'adozione di una serie di atti. Il processo è stato avviato con la delibera n. 495 del 25 settembre 2024, con la quale l'Autorità ha introdotto n. 13 schemi standardizzati per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", distinguendo tra: I. n. 3 schemi immediatamente approvati e obbligatori al termine di una sperimentazione annuale conclusa il 21 gennaio 2026, riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4 - bis, 13 e 31 del d. lgs. n. 33/2013; II. n. 10 schemi non approvati, messi a disposizione per una sperimentazione volontaria da parte delle amministrazioni, riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12, 220,23, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente, con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, è proseguito il processo di standardizzazione mediante l'approvazione di ulteriori cinque schemi standard riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14, 15, 15 - ter, 33 e 41 del d.lgs. n. 33/2013. L'introduzione degli schemi standard previsti dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 risponde all'esigenza di eliminare la discrezionalità degli enti nella modalità di esposizione dei dati in Amministrazione Trasparente, assicurando così la possibilità di confrontare i dati ed effettuare analisi sull'organizzazione, attività e servizi dei differenti enti».

¹⁵ L'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede infatti che «I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1».

Il medesimo art. 48, ai commi 2 e 3, conferisce all'ANAC il compito di definire modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

- n. 10 schemi – non approvati, resi disponibili per una sperimentazione volontaria da parte delle amministrazioni – riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12 (atti di carattere normativo e amministrativo generale); 20 (valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale); 23 (provvedimenti amministrativi); 26 (atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati); 27 (elenco dei soggetti beneficiari); 29 (bilanci); 32 (servizi erogati); 35 (procedimenti amministrativi); 36 (pagamenti informatici); 39 (Pianificazione e governo del territorio); 42 (interventi straordinari e di emergenza), del D.Lgs. n. 33/2013;
- **Delibera n. 497 del 3 dicembre 2025**, con cui l'Autorità ha approvato **ulteriori n. 5 schemi standardizzati** – resi disponibili per una sperimentazione volontaria da parte delle amministrazioni – riferiti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 (*titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali*); 15-bis (*incarichi conferiti sulle società controllate*); 15-ter (*amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi*); 33 (*tempi di pagamento dell'amministrazione*); 41 (*trasparenza del servizio sanitario nazionale*) del D.Lgs. n. 33/2013;
- **Delibera n. 481 del 3 dicembre 2025**, con cui l'ANAC ha apportato modifiche agli schemi adottati con la precedente Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, relativi agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (*utilizzo delle risorse pubbliche*) e 31 (*controlli su attività e organizzazione*), del D.Lgs. n. 33/2013.

L'iniziativa in questione risponde, quindi, all'esigenza di **uniformare le modalità di pubblicazione dei dati, riducendo la discrezionalità** dei singoli enti e **favorendo la comparazione automatica** delle informazioni¹⁶.

In tale contesto normativo e regolatorio, dunque, il Revisore, oltre ad espletare le consuete attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione – di cui si dirà *infra* nel prosieguo del presente Vademecum – a decorrere dall'anno 2026 è chiamato a verificare, altresì, che **le Istituzioni scolastiche**

¹⁶ In proposito – anche al fine di guidare le Istituzioni scolastiche negli adempimenti in tema di trasparenza e, dunque, nel pubblicare dati e informazioni secondo modalità/strutture coerenti con il quadro normativo e regolatorio di prassi – si evidenzia che ANAC ha messo a disposizione di tutte le PP.AA. (e, dunque, incluse le Istituzioni scolastiche) una guida pratica, aggiornata da ultimo al 1° giugno 2026, contenente le informazioni tecniche essenziali per l'applicazione del D. Lgs. n. 33/2013, con particolare riguardo alla struttura della sezione "Amministrazione Trasparente" e all'inserimento dei dati nei nodi dell'albero corrispondenti alle sottosezioni di primo livello della richiamata sezione "Amministrazione Trasparente". In particolare, la guida in esame riporta informazioni dettagliate in merito a: (i) struttura dell'albero di "Amministrazione Trasparente", differenziata sulla base dell'ambito soggettivo di applicazione definito all'art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013; (ii) criteri di qualità e formato dei dati oggetto di pubblicazione; (iii) campi elementari presenti negli schemi di pubblicazione; (iv) modalità di pubblicazione dei dati; (v) raggiungibilità della risorsa e protocollo di esposizione; (vi) indicazioni delle specifiche tecniche per alcuni schemi di pubblicazione; (vii) indicazione della mappa dei link della sezione "Amministrazione Trasparente". Per ogni ulteriore approfondimento in merito, si rinvia al seguente link: [Guida Online | Portale Servizi ANAC](#).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

abbiano pubblicato i dati al 15 giugno 2026 in conformità agli schemi standardizzati definiti dalla Delibera ANAC n. 495/2024.

La suddetta attività di verifica ha natura **«esclusivamente ricognitiva e statistica»** ed è volta, dunque, ad acquisire un primo riscontro oggettivo sulla capacità delle amministrazioni (incluse le Istituzioni scolastiche) di conformare i propri *dataset* ai modelli standardizzati dell'Autorità. Pertanto, **l'eventuale giudizio di "conformità parziale" o "non conformità" su tali profili non incide sulla determinazione del grado di assolvimento dell'obbligo e non determina, di per sé, l'apertura della fase di monitoraggio**¹⁷.

A conferma di ciò, la stessa ANAC ha chiarito che la verifica con finalità conoscitive *«prepara gli enti alla transizione verso un sistema di trasparenza digitale evoluto, prevenendo criticità nelle future verifiche e garantendo che la trasparenza evolva da mero adempimento documentale ad un sistema di monitoraggio efficace e standardizzato»*¹⁸ e che *«L'iniziativa si configura come una misura di accompagnamento strategico volta a:*

- *identificare tempestivamente eventuali gap strutturali tra le attuali prassi dell'ente e i modelli definiti dall'Autorità, fungendo da "stress test" per l'amministrazione;*
- *orientare l'attività di verifica non solo sulla presenza quantitativa del dato ("cosa"), ma anche sulla sua conformità qualitativa e strutturale ("come"), rendendo le informazioni pienamente fruibili, accessibili e confrontabili».*

Sotto il profilo operativo, anche per la **verifica di conformità agli standard ANAC**, i Revisori dovranno utilizzare l'applicativo *web* disponibile sul sito dell'Autorità, già in uso agli stessi per l'attività di attestazione, raggiungibile al seguente *link*¹⁹ <https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione>.

In particolare, tramite l'applicativo *web* sopra indicato, il Revisore dei conti dovrà rispondere *«a un quesito specifico volto ad accertare la conformità strutturale dei dati ai modelli definiti dalla delibera ANAC n.*

¹⁷ Sul punto, la Delibera ANAC n. 168/2026 specifica che «[...] gli esiti della verifica sulla conformità ai nuovi standard strutturati di cui alla citata Delibera n. 495/2024 hanno natura esclusivamente ricognitiva e statistica. Pertanto, l'eventuale giudizio di "conformità parziale" o "non conformità" su tali profili non incide sulla determinazione del grado di assolvimento dell'obbligo e non determina, di per sé, l'apertura della fase di monitoraggio. In sintesi, l'accesso al monitoraggio è subordinato unicamente al mancato rispetto dei parametri di qualità tradizionali sugli obblighi oggetto di attestazione [...] (pubblicazione; completezza di contenuto; completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; aggiornamento; formato), dal momento che la verifica sulla transizione verso i nuovi modelli di dati strutturati, per il presente ciclo, rappresenta solo un'attività di accompagnamento priva di effetti pregiudizievoli per l'ente».

¹⁸ Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026.

¹⁹ Per ulteriori approfondimenti sull'utilizzo dell'applicativo *web* messo a disposizione da ANAC, si rinvia al paragrafo successivo del presente Vademecum.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

495/2024» potendo graduare il giudizio sulla conformità agli standard di pubblicazione selezionando una tra le seguenti opzioni: (i) piena conformità; (ii) conformità parziale; (iii) non conformità²⁰.

²⁰ Nello specifico, la Delibera n. 168/2026 prevede che: «[...] la "piena conformità" si configura quando l'amministrazione espone i dati secondo i modelli di dati strutturati definiti dall'Autorità, garantendo la totale interoperabilità. I dati non sono solo "pubblicati" ma sono anche "esposti" tramite formati aperti e strutturati mediante tabelle web che integrano tutti i metadati obbligatori previsti dagli allegati tecnici della Delibera n. 495/2024. In questa evenienza, il dato è immediatamente leggibile e acquisibile in modo automatizzato dai sistemi informativi senza necessità di interventi manuali di estrazione. La "conformità parziale" si configura quando l'amministrazione ha avviato il processo di standardizzazione, ma l'esposizione non risponde ancora integralmente agli standard di interoperabilità. I dati sono pubblicati in formato elaborabile (es. tabelle Excel, file CSV o tabelle HTML semplici), ma risultano carenti sotto il profilo della strutturazione dei metadati. Ad esempio, mancano le codifiche univoche richieste o i campi non sono mappati secondo l'ordine e la sintassi definiti negli schemi tecnici ANAC. Il dato è "aperto" e leggibile dall'utente umano, ma la sua acquisizione automatizzata da parte delle macchine risulta difficoltosa o incompleta a causa del mancato allineamento ai modelli strutturati. La "non conformità" si configura quando l'amministrazione persiste nell'utilizzo di modalità di pubblicazione di tipo documentale, ormai superate dalla nuova disciplina sulla trasparenza digitale. I dati sono pubblicati esclusivamente in formati non strutturati (es. file PDF, anche se ricercabili, scansioni di documenti cartacei o testi liberi all'interno delle pagine web). Il dato è "chiuso" all'interno di un contenitore documentale e non è possibile alcuna estrazione automatizzata dei metadati, impedendo di fatto l'interoperabilità».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

4. ATTESTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI

Come osservato nel precedente paragrafo 1, il Revisore dei conti, a partire dall'annualità 2023, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle Istituzioni scolastiche, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Occorre premettere, in linea generale, che l'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., in tema di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, e rientra nelle competenze degli **Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV)**.

In particolare, la norma in parola dispone che «*L'Organismo indipendente di valutazione della performance: [...] g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo*».

Nel contesto scolastico, stante la previsione di cui all'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui «[...] *Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'art. 14 nell'ambito del sistema scolastico [...]*», la suddetta attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione, in passato, è stata ricondotta nelle competenze dei Dirigenti scolastici.

Sul punto, anche l'ANAC aveva chiarito che «*Nelle scuole – nelle more dell'individuazione di un organismo analogo all'OIV – è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione [...]*»²¹.

In questo contesto, anche in un'ottica di non aggravare ulteriormente la complessa attività dei Dirigenti scolastici, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*» ha previsto un'importante novità, **attribuendo unicamente ai Revisori dei conti il compito di provvedere alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, cui devono attenersi anche le Istituzioni scolastiche**, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare, l'art. 1, comma 562, dispone che «*Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei*

²¹ Si veda la nota 1.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

*conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall'anno 2023, **all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche** di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*



Nell'ambito del contesto scolastico, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, **spetta ai Revisori dei conti il compito di effettuare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, nonché di diffusione dei dati.**

Pertanto, sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento, tenuto conto altresì dell'espressa previsione di **un apposito incremento del compenso in favore dei medesimi Revisori dei conti**, – definito con D.I. del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 166 del 10 agosto 2023 e, da ultimo, con D.I. n. 178 dell'11 settembre 2025 – la suddetta attività **non rientra più tra le competenze dei Dirigenti scolastici.**

Quanto alle effettive modalità per l'espletamento della attività di attestazione in esame, si segnala che l'ANAC, in virtù di quanto previsto dai sopra citati articoli 45 e 48 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fornisce annualmente, con proprio provvedimento, indicazioni in merito alle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV (o degli organismi con funzioni analoghe – in tal caso, i Revisori), nonché relative tempistiche di pubblicazione (Cfr. Delibera n. 192, del 7 maggio 2025; Delibera n. 213, del 23 aprile 2024, poi integrata e sostituita dall'Atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024; Delibera n. 203 del 17 maggio 2023; Delibera n. 201 del 13 aprile 2022; Delibera n. 294 del 13 aprile 2021; Delibera n. 213 del 4 marzo 2020).

In relazione all'anno 2026, l'ANAC ha adottato la **Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, pubblicata il 14 maggio 2026**, recante «Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2025», con la quale ha evidenziato che «Il Legislatore, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, ha stabilito che «Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g),



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti».

In linea generale, il Revisore dei conti dovrà accertare che i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche abbiano operato nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché delle ulteriori indicazioni operative fornite dalla sopra citata **Delibera ANAC n. 1310/2016**.

Il Revisore, dunque, dovrà assicurare²² che:

- le informazioni siano state pubblicate nel rispetto dei criteri di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, nonché indicazione della provenienza e riutilizzabilità dei dati²³;
- i suddetti standard qualitativi siano stati garantiti mediante:
 - **esposizione dei dati oggetto di pubblicazione** in tabelle che permettano di reperire i dati e le informazioni in maniera chiara e immediatamente fruibile;
 - **indicazione della data di aggiornamento** del dato, documento ed informazione, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione «*Amministrazione trasparente*», della data di iniziale pubblicazione e della successiva data di aggiornamento.

Sul punto, l'ANAC ha reso disponibile sul proprio sito (al seguente [link Guida Online | Portale Servizi ANAC](#)) una **guida esplicativa delle informazioni tecniche essenziali per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione** da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nonché per supportare i Revisori nelle attività di controllo e monitoraggio dei dati pubblicati.

All'interno di questa guida è disponibile un **elenco dettagliato** dei documenti tecnici, organizzati per **allegati tematici**. Ogni sezione fornisce le **specifiche necessarie** per la configurazione, l'aggiornamento e la validazione dei dati nei portali istituzionali, garantendo **uniformità e conformità** ai requisiti normativi.

²² Sul punto, si segnala che la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, conformemente a quanto già previsto dalla precedente Delibera n. 192 del 7 maggio 2025, ha ribadito che «La verifica della corretta pubblicazione riguarda l'effettiva corrispondenza dei dati pubblicati nelle forme e nei contenuti indicati sia dalle norme primarie che da eventuali ulteriori atti (regolamenti e atti di indirizzo) adottati dai singoli enti».

²³ Si legge nella Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 che «Il documento di attestazione ha ad oggetto anche la verifica di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente», salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013) che assicura, in concreto, la trasparenza amministrativa e la effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati». Ad ogni modo, si segnala che istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 sono state fornite dall'ANAC con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, e in particolare nell'allegato 4), cui si rinvia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

L'obiettivo principale di questa documentazione è **agevolare gli enti e le amministrazioni pubbliche** nella:

- **adozione efficace** dei nuovi schemi di pubblicazione ANAC, per i quali si rinvia al paragrafo 3 del presente Vademecum;
- **implementazione conforme** agli standard normativi e tecnici;
- **miglioramento della trasparenza** attraverso una gestione chiara e accessibile delle informazioni pubblicate;
- **facilitazione dei processi di controllo e verifica** dei dati pubblicati.

Ciò premesso si riportano, di seguito, le attività di dettaglio di competenza dei Revisori dei conti, che possono così suddividersi:

- ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ;**
- ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO;**
- VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTROLLI EFFETTUATI;**
- SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (D.M. 12 MARZO 2025 N. 47) – ADEMPIMENTI PER I REVISORI DEI CONTI MEDIANTE L'APPLICATIVO PIRECO.**

(i) ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

In relazione alle modalità di predisposizione delle attestazioni, come anticipato, l'ANAC, con proprio provvedimento adottato annualmente, provvede a dettagliare: (i) **termini e modalità di predisposizione delle attestazioni** sul cosiddetto assolvimento degli obblighi di pubblicazione gravante sulle pubbliche amministrazioni; (ii) **modalità di compilazione** degli appositi documenti da essa messi a disposizione.

Con la richiamata **Delibera n. 168 del 15 aprile 2026** l'Autorità ha fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 15 giugno 2026²⁴ e sulla pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 30 luglio 2026.

²⁴ La Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, al paragrafo 3, recante «Ambito temporale di riferimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione», ha chiarito che: «Per l'anno 2026, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza oggetto di attestazione dei cui al paragrafo 2. 1. con rilevazione al 15 giugno 2026, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, avranno cura di verificare i dati, i documenti e le informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione, individuati dall'Autorità nella presente delibera, di pertinenza dell'anno 2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

Quanto alle schede di rilevazione, si segnala sin da subito che le stesse, oltre a contenere gli esiti delle verifiche in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dovranno riportare altresì gli esiti della verifica svolta dal Revisore con finalità meramente conoscitive di cui al precedente paragrafo 3. Sul punto, l'ANAC ha evidenziato che *«La Verifica di conformità agli standard è inserita all'interno della scheda (di rilevazione e monitoraggio) dedicata a ciascun obbligo; l'OIV o organismo con funzioni analoghe avrà cura di rispondere a un quesito specifico volto ad accertare la conformità strutturale dei dati ai modelli definiti dalla delibera ANAC n. 495/2024»*.

Analogamente a quanto previsto dalla Delibera n. 192 del 7 maggio 2025, gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, nel caso di specie, i Revisori, dovranno utilizzare un'apposita applicazione *web* disponibile sul sito dell'Autorità, che contiene ogni documento utile per lo svolgimento dell'attività di attestazione delle verifiche effettuate²⁵. La suddetta applicazione *web* consentirà di:

- documentare a partire dal **16 giugno 2026**, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al **15 giugno 2026**;
- convalidare le verifiche e predisporre il relativo documento di attestazione;
- estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche – ai fini della loro pubblicazione, entro il **30 luglio 2026**, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito *web* dell'Istituzione scolastica.

Si legge nella Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, inoltre, che *«Per l'anno 2026, così come per il biennio precedente, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti ad utilizzare l'applicazione web "Attestazioni OIV" disponibile al seguente link del sito web dell'Autorità: <https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-degli-oiv-in-materia-di-assolvimento-agli-obblighi-di-pubblicazione>. L'accesso alla suddetta applicazione è possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con successiva richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione»*.

Si tratta, nello specifico, di dati documentati ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31 dicembre 2025. Il termine per la verifica della corretta pubblicazione è fissato al 15 giugno 2026. Tale scadenza è stata individuata per armonizzare le differenti tempistiche previste per le diverse tipologie di contenuti».

²⁵ Tale novità è stata introdotta con la Delibera ANAC n. 203/2023. Sul punto, si veda il Comunicato ANAC del 23 maggio 2023, rinvenibile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/OIV-nuovo-applicativo-web>.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

In un'ottica di semplificazione, si ritiene in ogni caso utile descrivere sinteticamente i passaggi chiave relativi alla **(i) registrazione e profilazione utente**, nonché alla **(ii) attività di attestazione sulla piattaforma web** messa a disposizione dall'Autorità:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	NOTE
(i) Registrazione e profilazione utente	1. Accedere direttamente al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti oppure accedere al sito ANAC / accedi ai servizi / servizi per le Pubbliche amministrazioni / «Servizio registrazione e profilazione utenti». 2. Cliccare su «Accedi al servizio» e in corrispondenza delle «Credenziali di accesso», inserire: NOME UTENTE (proprio C.F.) e PASSWORD. 3. Cliccare su «Registrati» (per la prima volta), oppure «Login». 4. Da «Gestione profilo» cliccare su «Crea un nuovo profilo». 5. In corrispondenza della voce «Tipologia Soggetto Rappresentato», selezionare dalla tendina «Amministrazione o soggetto aggiudicatore», quindi apporre il flag su «OIV – Organismi indipendenti e con funzioni analoghe». 6. Inserire C.F. Ente, cliccare su «cerca». Verrà automaticamente trovato l'Ente. 7. Inserire la data del provvedimento con cui il Revisore è stato nominato. 8. Copiare il link della sezione «Amministrazione trasparente» dell'Istituzione scolastica in cui è pubblicata la lettera di comunicazione all'istituto Capofila della nomina del revisore, oppure la lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina, ovvero il relativo D.M. di nomina. 9. Cliccare su «VAI», fino a «Validazione». 10. Cliccare su «Torna alla Home» e «Richiedi Validazione».	N.B. Prima di iniziare a profilarsi occorre preventivamente disporre del: • proprio Codice Fiscale; • Codice Fiscale dell'Istituzione scolastica; • Link dell'Ente (in cui è possibile trovare immediatamente la lettera di nomina ovvero il D.M. con cui si è stati nominati). Per la registrazione è inoltre necessario inserire: • e-mail (indicazione PEC è facoltativa); • riferimento telefonico; • numero di cellulare.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	NOTE
	A valle dell'attività di registrazione e profilazione, il sistema genera in automatico due PEC: una indirizzata al Revisore, l'altra indirizzata all'Istituzione scolastica. La PEC trasmessa al Revisore può essere archiviata, mentre è necessario che <u>l'Istituzione scolastica che abbia ricevuto la PEC da ANAC, contenente un codice, inserisca il medesimo codice e confermi la richiesta di profilazione del Revisore dei conti</u>. Soltanto a partire da tale momento, quando il Revisore rientrerà nel sito dell'ANAC (sempre tramite «<i>Gestione profilo</i>»), troverà associati gli Enti per cui è possibile operare con la piattaforma e, quindi, potrà procedere all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 20 dicembre 2022, n. 197.	
(ii) Attività di attestazione	1. Accedere al seguente link: http://attestazioni-oiv.anticorruzione.it/ 2. Cliccare sull'allegato «<i>Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni - 1.1</i>», quindi compilare la scheda con i valori di punteggio % per ogni «sotto-sezione» della griglia (vedere finestra valori). 3. Nell'ultima sotto-sezione, denominata «Dati generali», inserire il nome del Componente OIV profilato/compileratore e il nome dell'altro componente. 4. Dopo aver «<i>confermato</i>» e «<i>convalidato</i>» ogni singola sotto-sezione, cliccare su «Convalida/acquisizione convalida/stampa ricevuta/salva il PDF della ricevuta» (che dovrà essere firmata) – assicurandosi che il documento sia chiuso e non resti in formato bozza – al fine di essere trasmessa al Dirigente scolastico affinché l'attestazione sia pubblicata sul proprio sito web in «<i>Amministrazione trasparente</i>» entro il 30 luglio 2026.	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

Si precisa, in ogni caso, che, ai fini della predisposizione dell'attestazione, **i Revisori potranno avvalersi del supporto del Dirigente scolastico e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)** che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando [anche agli OIV] i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

Il Revisore, dunque, come sopra anticipato, attraverso l'utilizzo dell'applicativo, potrà documentare – mediante specifica scheda – per ciascun dato e/o informazione e/o documento oggetto di attestazione, i seguenti **indicatori di qualità**: (i) la pubblicazione; (ii) la completezza del contenuto; (iii) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; (iv) l'aggiornamento; (v) il formato. In relazione a ciascuno dei suddetti indicatori è associata la scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l'esito della verifica effettuata.

Si precisa, in proposito, che la Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, come già evidenziato nella precedente Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, ha ribadito che la verifica effettuata dal Revisore, in qualità di OIV o di altro organismo con funzioni analoghe, «*deve essere estesa anche agli atti non pubblicati in quanto non prodotti o parzialmente prodotti nonostante ricorresse l'obbligo della loro produzione*».

Con la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, inoltre, l'Autorità ha richiamato alcune indicazioni di dettaglio in merito alle verifiche sui suddetti indicatori, fornite con la precedente Delibera n. 192, del 7 maggio 2025, con ulteriori precisazioni. In particolare, è stato chiarito che:

- per tutti gli indicatori di qualità, è prevista l'opzione «*Non Applicabile*» per i casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all'interno dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati su «*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici se l'ente non ha erogato nell'anno 2025 tali contributi*»).

In tali casi, al fine di garantire ai cittadini informazioni corrette, il Revisore sarà tenuto a segnalare all'Istituzione scolastica di riportare, nella sotto-sezione «*oggetto di verifica*», le fattispecie di non ricorrenza con inserimento di apposita dicitura di esclusione (ad es., «*L'ente nell'anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*»);

- per le verifiche sull'indicatore di pubblicazione, l'applicativo *web* fornisce le seguenti opzioni: (i) «*Non pubblicato*»; (ii) «*Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione trasparente"*»; (iii) «*Pubblicato in sezione "Amministrazione trasparente"*»;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

- per le verifiche sugli indicatori di completezza di contenuto, completezza rispetto agli uffici o soggetti tenuti, aggiornamento e apertura formato, l'applicativo *web* fornisce le seguenti opzioni tese a misurare il grado di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione: (i) 0%; (ii) 1% - 33%; (iii) 34% - 66%; (iv) 67% - 99%; (v) 100%.

Ciò posto, come da indicazioni contenute nella **Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026**, l'attestazione del Revisore, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 15 giugno 2026, dovrà essere convalidata, chiusa (onde evitare che il documenti resti in formato bozza), estratta e pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*», sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*», **entro il 30 luglio 2026**.

Successivamente alla pubblicazione dell'attestazione del Revisore, il Dirigente scolastico promuoverà – e adotterà – le misure di trasparenza necessarie a sanare le criticità rilevate dai Revisori e a migliorare la fruibilità dei dati. In caso di adeguamento, il D.S. predisporrà una specifica nota di ottemperanza, da pubblicare tempestivamente nella medesima sotto-sezione di «Amministrazione trasparente» riguardante l'attestazione del Revisore di rilevazione al 15 giugno 2026.

In conclusione, le schede delle verifiche di rilevazione al 15 giugno 2026 e la relativa attestazione saranno oggetto di trasmissione ad ANAC, al fine di permettere l'esecuzione dei controlli di cui è onerata l'Autorità. L'invio ad ANAC avviene esclusivamente mediante l'applicativo *web* "Attestazioni OIV", reso disponibile sul portale dell'Autorità. Ogni altra modalità di trasmissione, pertanto, non sarà ritenuta valida.

(ii) ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Revisore dei conti, oltre alla attività di attestazione, come sopra descritta, procederà ad espletare anche una **generale attività di controllo e monitoraggio sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle Istituzioni scolastiche**. In particolare, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, dopo che il Dirigente scolastico avrà eventualmente assunto «*le misure di trasparenza necessarie a sanare le criticità rilevate dall'OIV e a migliorare la fruibilità dei dati*»²⁶, il Revisore dei conti che abbia evidenziato nella scheda di rilevazione al 15 giugno 2026 situazioni di carenze di pubblicazione e/o criticità – **ossia un grado di assolvimento inferiore al 100%, in relazione anche ad uno**

²⁶ Delibera n. 168 del 15 aprile 2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

soltanto degli indicatori di qualità²⁷ (quali, (i) pubblicazione; (ii) completezza di contenuto; (iii) completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; (iv) aggiornamento; (v) formato) – non assolate entro il termine di pubblicazione dell'attestazione del 30 luglio 2026, procederà a monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle Istituzioni scolastiche, **verificando entro il 30 novembre 2026 l'eventuale permanere o il positivo superamento delle criticità** emerse in sede di compilazione della scheda di rilevazione al 15 giugno 2026.

Tale attività sarà effettuata dal Revisore già a partire dal 31 luglio 2026, mediante annotazione degli esiti in una apposita scheda di monitoraggio, messa a disposizione da parte di ANAC nell'applicativo *web*, aggiornando i valori attribuiti in fase di rilevazione, in considerazione delle iniziative di adeguamento adottate dall'Amministrazione²⁸.

Nello specifico, il Revisore svolgerà le verifiche sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione prendendo in esame, nell'apposita scheda fornita nell'applicativo *web*, i medesimi indicatori già esaminati in fase di rilevazione al 15 giugno 2026²⁹, ossia (i) la pubblicazione, (ii) la completezza del contenuto, (iii) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti, (iv) l'aggiornamento, (v) il formato.

In tutti i casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione e/o adeguamento della sezione «*Amministrazione trasparente*» sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non abbiano consentito di superare, **entro il 30 novembre 2026**, le criticità emerse in fase di rilevazione al 15 giugno 2026, i Revisori, mediante l'utilizzo di una apposita funzione attivata nell'applicativo *web* messo a

²⁷ L'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 prevedeva che il Revisore dei conti attivasse l'attività di monitoraggio in presenza di carenze di pubblicazione (ossia un grado di assolvimento inferiore al 100%), non sanate tempestivamente, in relazione alla colonna "completezza di contenuto". La Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 conferma, invece, quanto già previsto dalla precedente Delibera n. 192 del 7 maggio 2025, ai sensi della quale «I punteggi attribuiti nella scheda di rilevazione inferiori al 100% nei diversi indicatori, anche in uno solo di essi, rilevano situazioni di carenze o criticità, non assolate entro il termine di pubblicazione dell'Attestazione di rilevazione del 15 luglio 2025, che richiedono misure di adeguamento da parte dell'Ente». Il Revisore, pertanto, nei casi in cui il punteggio attribuito sia inferiore al 100% (anche in uno solo dei diversi indicatori), a partire dal 31 luglio 2026 avrà cura di monitorare l'eventuale adeguamento da parte dell'Istituzione scolastica entro i termini previsti dalla Delibera n. 168/2026. Sul punto, si segnalano anche le seguenti FAQ pubblicate sul sito dell'Autorità, aggiornate al 12 giugno 2024 (FAQ):

«3.13) Negli scorsi anni era presente il range di attestazione 67-100%, ora è presente il 100% come range isolato: l'OIV dovrà effettuare il monitoraggio a dicembre per i valori inferiori al 100 o per quelli inferiori al 67%? Per quelli inferiori al 100%, in quanto indicano presenza di carenze da superare».

«3.15) Il monitoraggio è sempre necessario se non si raggiunge il 100%? Sì».

²⁸ La Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, ha previsto che l'attività di monitoraggio venga effettuata a decorrere dal 31 luglio 2026 al fine di «dare tempestiva definizione alla attività di monitoraggio nei casi in cui l'Amministrazione abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità rilevate e l'assolvimento pieno degli obblighi di pubblicazione riferiti all'anno 2025».

²⁹ Tale modalità di svolgimento della fase di monitoraggio rappresenta una assoluta novità introdotta dall'ANAC, a decorrere dal 2024, al fine di «promuovere una progressiva estensione dei controlli interni finalizzati a promuovere efficacemente la diffusione della trasparenza amministrativa». A tal proposito, nella Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, l'Autorità auspica quanto già evidenziato nella precedente Delibera n. 192, del 7 maggio 2025, ossia che «[...] le iniziative di adeguamento volte al pieno assolvimento degli obblighi di pubblicazione, che comportano la verifica della effettiva corrispondenza tra gli atti prodotti dalla amministrazione e la relativa pubblicazione nelle forme e nei contenuti richiesti dalla normativa e dalle disposizioni adottate dall'ente in materia di prevenzione della corruzione, sia avviata fin da subito, successivamente alla attestazione OIV di rilevazione di carenze».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

disposizione dall'Autorità, sono tenuti ad elencare nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione i dati, documenti e informazioni per i quali l'Istituzione scolastica non ha provveduto a darne pubblicazione obbligatoria.

Al fine di consentire l'espletamento dell'attività di cui sopra, **a partire dal 1° dicembre 2026**, il Revisore potrà compilare ed estrarre, tramite l'applicativo *web*, un documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, rilevate nel dettaglio al 30 novembre 2026.

Nell'ottica di orientare i Revisori nella compilazione del suddetto documento, l'Autorità con la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, ha precisato quanto segue:

- *«a) esclusione dei profili di standardizzazione: l'indicazione di una “conformità parziale” o “non conformità” agli standard strutturati della Delibera n. 495/2024 non deve essere riportato nell'elenco delle inadempienze. Tale esito, mantenendo natura esclusivamente ricognitiva anche nella fase di monitoraggio, non rileva ai fini della eventuale contestazione di violazioni degli obblighi di trasparenza, né attiva eventuali profili di responsabilità;*
- *b) oggetto della segnalazione: l'elenco delle inadempienze deve riguardare esclusivamente la mancata o incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni obbligatori (parametri di presenza e completezza), restando inteso che l'assolvimento dell'obbligo nel contenuto prevale, in questa fase di transizione, sulle modalità tecniche di esposizione strutturata del dato».*

L'attestazione del Revisore, completa della scheda di monitoraggio, nonché dell'eventuale citato elenco delle inadempienze, compilate tramite l'applicativo *web*, inoltre, dovrà essere pubblicata a cura del Dirigente scolastico, **entro il 15 gennaio 2027**, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell'Istituzione scolastica, sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»³⁰.

L'invio ad ANAC della **scheda di monitoraggio**, nonché della **relativa attestazione**, dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dell'applicativo *web*. Ogni altra modalità di trasmissione eventualmente utilizzata non sarà ritenuta valida.

³⁰ Fermi i termini indicati nel presente documento, si segnala che la Delibera n. 168/2026 ha specificato quanto segue: «L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nel presente documento, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, valutare la pubblicazione nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull'amministrazione» anche di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

Sulla base degli esiti del monitoraggio, acquisiti con le modalità di cui sopra, nonché del rispetto delle scadenze indicate, l'ANAC potrà valutare le misure assunte dai Dirigenti scolastici, nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per le conseguenti determinazioni.

In ogni caso, è compito del Revisore segnalare all'organo di indirizzo politico della singola Istituzione scolastica (Consiglio di Istituto), ovvero, nei casi più gravi, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)³¹ presso l'Ufficio Scolastico Regionale, l'elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all'inosservanza del suddetto adempimento³².

Al riguardo, si precisa altresì che ai sensi dell'art. 46, del D.Lgs. n. 33/2013³³, la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

(iii) VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Il Revisore dei conti verbalizzerà le attività e i controlli effettuati - in relazione al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione - presso l'Istituzione scolastica in cui esercita le proprie funzioni.

A tal fine, potrà utilizzare due differenti **scemi di verbalizzazione**:

- utilizzare il campo conclusioni del primo verbale utile;
- compilare un verbale dedicato utilizzando il *format* del verbale di verifica di cassa presente nell'applicativo ATHENA, attivando i soli moduli «*anagrafica*» e «*conclusioni*».

³¹ Sul punto, si segnala che l'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 30 ottobre 2024, n. 185, ha previsto che «Il dirigente di livello generale dell'ufficio scolastico regionale, in particolare: [...] b) esercita, per il tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, l'azione disciplinare nei confronti dei dirigenti scolastici [...]».

³² Sul punto, si osserva altresì che, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, «L'ANAC si riserva di utilizzare l'elenco delle inadempienze predisposto dagli OIV (o organismi analoghi) e acquisito tramite l'applicativo web, al fine di contestare formalmente agli enti la violazione degli obblighi di trasparenza oggetto di attestazione. In tali sedi, l'Autorità potrà richiedere puntuale riscontro in ordine alle iniziative adottate per il superamento delle criticità rilevate e l'effettivo assolvimento dei precetti normativi».

³³ L'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che «L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

Ad ogni modo, si richiama l'attenzione dei Revisori dei conti sui seguenti aspetti:

- l'incarico di verifica e predisposizione dell'attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dalla normativa vigente è attribuito, nel contesto scolastico, ai Revisori, i quali assumono a questi fini le funzioni di OIV, ovvero di organismi analoghi.

In tal senso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 2017, del 10 luglio 2023, ha opportunamente invitato i medesimi Revisori al rispetto del proprio ruolo, in ottemperanza ai compiti istituzionali, sottolineando la **posizione di terzietà e indipendenza in relazione all'Istituzione scolastica controllata**:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione*» dispone che «1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5».

(iv) SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI (D.M. 12 MARZO 2025 N. 47) – ADEMPIMENTI PER I REVISORI DEI CONTI MEDIANTE L'APPLICATIVO PIRECO

Con riferimento al Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici previsto dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2025, n. 47, si rappresenta che con Decreto interdipartimentale 6 agosto 2025, n. 2276³⁴, sono stati individuati gli obiettivi da assegnare ai Dirigenti scolastici per l'A.S. 2025/2026.

In base al Sistema, tali obiettivi sono assegnati ai Dirigenti scolastici in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali competenti.

Con particolare riguardo alla tematica oggetto del presente Vademecum, si segnala che l'Allegato A al già menzionato Decreto interdipartimentale prevede il seguente obiettivo specifico: «*Cura dei processi*

³⁴ Si rinvia al seguente link <https://www.mim.gov.it/-/decreto-interdipartimentale-n-2276-del-6-agosto-2025>.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

amministrativi e rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di competenza del dirigente scolastico con particolare riferimento al rispetto delle procedure e delle tempistiche di cui al DPCM 31 agosto 2016 recante "Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario" e al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 febbraio 2013, n. 33», per il quale sono stati definiti i seguenti indicatori:

- «Tempo medio di autorizzazione da parte delle scuole delle rate dei contratti di supplenza breve e saltuaria»;
- «**Pubblicazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente in materia**».

Tale ultimo indicatore è volto a verificare l'avvenuta pubblicazione, **entro il 30 luglio 2026**, da parte dell'Istituzione scolastica, della scheda di rilevazione e della relativa attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ricevuta dal Revisore dei conti, come prescritto dalla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026.

In proposito, al fine di consentire la misurazione dell'indicatore in parola entro i termini previsti dal Sistema nazionale di valutazione, come già avvenuto lo scorso anno, è disponibile una specifica funzione all'interno della Piattaforma PIRECO mediante la quale i Revisori – previa adeguata verifica dell'avvenuta pubblicazione della suddetta attestazione nella pertinente sotto-sezione della sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito dell'Istituzione scolastica – dovranno comunicare, a partire dal **31 luglio 2026** e fino al **28 agosto 2026**, per ciascuna Istituzione scolastica relativa all'ambito revisorile di propria competenza, l'avvenuta pubblicazione entro i termini prescritti dalla normativa vigente.

Tale comunicazione dovrà avvenire utilizzando l'apposita funzione «**Monitoraggi/Adempimenti**» → «**Rilevazione obblighi di pubblicazione**», presente nella Piattaforma PIRECO accessibile al link https://revisori.pubblica.istruzione.it/rcgf-pireco-web/private/monitoraggi/rilevazione_obblighi/index.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

5. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE OGGETTO DI ATTESTAZIONE

Premesso il contesto normativo di riferimento, nonché i dettagli della attività che dovrà essere espletata dai Revisori dei conti, il presente paragrafo presenta un *focus* sugli obblighi di pubblicità e trasparenza oggetto di attestazione da parte dei Revisori.

A tal proposito, si osserva che la sopra citata Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, in tema di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oltre a fornire indicazioni operative di dettaglio, precisa altresì che «*Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di verifica su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche*».

In altri termini, in relazione al contesto scolastico, se da un lato il **Dirigente scolastico è tenuto a pubblicare tutti i dati e le informazioni come previsti dalle fonti normative e regolatorie di riferimento³⁵**, dall'altro, il **Revisore sarà tenuto ad attestare solo alcune informazioni ritenute di natura particolarmente sensibile**.

La particolare attenzione all'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle PP.AA. e la conseguente scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione rispondono alla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le Delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative alle annualità precedenti. Tuttavia, come evidenziato nella Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 «*Per il presente ciclo, l'Autorità ha inteso superare il criterio della mera rotazione annuale, selezionando gli obblighi di cui agli artt. 4- bis, 12, 13, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013. Tale scelta è determinata dalla prioritaria esigenza di verificare l'adeguamento delle amministrazioni agli standard e ai modelli di dati strutturati definiti con la delibera n. 495/2024*».

In ragione di quanto sopra, oltre a mantenere anche per questa annualità l'attestazione in ordine ad alcune categorie di dati oggetto di pubblicazione già previsti nella precedente Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025 (ad es., "consulenti e collaboratori" e "bandi di gara e contratti")³⁶, l'Autorità ha introdotto nuove categorie di dati la cui pubblicazione è oggetto di attestazione.

³⁵ Si vedano, sul punto, gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, la Delibera ANAC n. 430/2016, nonché la successiva Delibera ANAC n. 1310/2016.

³⁶ Al riguardo, la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026 precisa che «*Si è altresì riproposta l'attestazione per gli obblighi di cui alla sottosezione "Consulenti e collaboratori" e "Bandi di gara e contratti", valutati come strategici dall'Autorità, dal momento che la continuità delle verifiche sulle pubblicazioni di detti dati prevale sulla logica della rotazione*».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

Ciò premesso, in relazione al **contesto scolastico**, i **dati la cui pubblicazione si chiede di attestare** afferiscono alle seguenti macrocategorie:

- **atti generali (es., riferimenti normativi su organizzazione e attività, atti amministrativi generali, Codice disciplinare e Codice di condotta)** (ex art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013; art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- **organizzazione (es., articolazione degli uffici; telefono e posta elettronica)** (ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- **consulenti e collaboratori** (ex art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013; art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001);
- **personale (es., titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali))** (ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 39/2013);
- **performance** (ex art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- **attività e procedimenti (es., tipologie di procedimento, dichiarazione sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati)** (ex art. 35, comma 1, lettere da a) a m), e art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013);
- **provvedimenti** (ex art. 23, D.Lgs. n. 33/2013);
- **sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** (ex artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013);
- **bilanci** (ex art. 29, D.Lgs. n. 33/2013);
- **controlli e rilievi sull'Amministrazione** (ex art. 31, D.Lgs. n. 33/2013);
- **servizi erogati** (ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- **pagamenti dell'Amministrazione** (ex artt. 4-bis e 36, D.Lgs. n. 33/2013; art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005);
- **bandi di gara e contratti** (ex art. 37, D.Lgs. n. 33/2013)³⁷.

³⁷ Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione relativi a «bandi di gara e contratti» di cui alla tabella esplicativa sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Per una completa disamina, si rinvia all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, denominato «Rilevazione PA - par. 1.1».

Sul punto, si evidenzia altresì che la Delibera n. 168/2026 precisa che «Per quanto riguarda il tema dei contratti pubblici, l'attestazione deve riguardare sia il rispetto degli obblighi di pubblicazione da assolversi a mezzo PAD sia quelli da assolversi mediante pubblicazione in Amministrazione trasparente, secondo le indicazioni fornite con la delibera ANAC n. 264/2023. Si precisa, sul punto, che gli OIV sono tenuti a verificare, ogni volta che l'obbligo di pubblicazione sia assolto mediante link, se il rinvio al link sia funzionante, diretto e contenga atti e documenti non modificabili, con data e firma certa».



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

Al fine di fornire una visione complessiva dell'oggetto delle attestazioni che saranno predisposte dai Revisori dei conti, è stato effettuato un controllo incrociato analizzando (i) la sopra citata Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, in tema di attestazioni degli OIV o dei soggetti con funzioni analoghe, (ii) la Delibera ANAC n. 430/2016, in tema di obblighi di pubblicazione delle Istituzioni scolastiche, nonché (iii) la Delibera ANAC n. 1310/2016, contenente le linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Si riportano, pertanto, di seguito, tabelle esplicative afferenti ad alcune³⁸ delle macro-categorie sopra elencate, con l'obiettivo di dettagliare, in via meramente esemplificativa, il contenuto dell'attestazione.

I. ATTI GENERALI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013</u>	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività, con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Atti amministrativi generali, ossia Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse. Documenti di programmazione strategico-gestionale, quali Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune categorie di documenti che possono rientrare nella categoria in esame: • Rapporto di Autovalutazione (RAV); • Decreti di indizione elezioni per rinnovo Organi collegiali.

³⁸ Si segnala, per chiarezza espositiva, che le tabelle riportate nel presente Vademecum riguardano solo alcune delle macro-categorie di obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, senza pretesa di esaustività. Per una complessiva analisi, si rinvia alle schede allegate alla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, nonché agli schemi come riportati all'interno della guida pratica fornita da ANAC ([Guida Online](#) | [Portale Servizi ANAC](#)).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

I. ATTI GENERALI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001</u>		Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165" è stato recentemente modificato dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81. Si segnala altresì il D.M. del 26 aprile 2022, n. 105, recante "Adozione del Codice del Comportamento" adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

II. CONSULENTI E COLLABORATORI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 15, comma 1, lett. b), c), d), D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001</u>	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare di incarico, dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: (i) curriculum vitae in conformità al vigente modello europeo; (ii) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;	Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune figure che possono essere oggetto di <u>incarichi di collaborazione o consulenza presso le II.SS. in qualità di esperti esterni</u>: • Tutor/formatore; • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); • Psicologo; • Esperto in materia di cyberbullismo; • Consulente informatico. Per ciascuno di essi dovranno essere pubblicate le informazioni di cui alla precedente colonna



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

II. CONSULENTI E COLLABORATORI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	NOTE
		(iii) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica). Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	"Contenuti dell'obbligo".

III. PERSONALE			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 39/2013</u>	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	-

IV. SERVIZI EROGATI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 32, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013</u>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Le Istituzioni scolastiche pubblicano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

V. PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 4-bis, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013</u>	Dati sui pagamenti <i>(da pubblicare in tabelle)</i>	<i>Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari³⁹</i>	-
<u>Art. 36, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005</u>	IBAN e pagamenti informatici	<i>Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</i>	-

VI. BANDI DI GARA E CONTRATTI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 30 del D. Lgs. n. 36/2023</u> <u>Art. 37, D. Lgs. n. 33/2013</u>	Automatizzazione delle procedure	<i>Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle s.a. e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.</i>	-

³⁹ Sul punto si segnala che l'obbligo di pubblicazione dei dati sui pagamenti è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 97/2016, che ha introdotto l'art. 4-bis del D. Lgs. n. 33/2013. A tal proposito, si osserva che l'obbligo di pubblicazione in parola non era presente nella Delibera ANAC n. 430/2016, contenente gli obblighi di pubblicazione per le Istituzioni scolastiche, in quanto la stessa è precedente alla modifica apportata dal suddetto art. 5 del D. Lgs. n. 97/2016.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

VI. BANDI DI GARA E CONTRATTI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 82, D. Lgs. n. 36/2023</u> <u>Art. 85, comma 4, e Allegato II.7, D. Lgs. n. 36/2023</u>	Documenti di gara Pubblicazione a livello Nazionale	Documenti di gara che comprendono, almeno: • Delibera a contrarre; • Bando/avviso di gara/lettera di invito; • Disciplinare di gara; • Capitolato speciale; • Condizioni contrattuali proposte.	
<u>Art. 28, D. Lgs. n. 36/2023</u>	Commissioni giudicatrici	Composizione delle commissioni giudicatrici e curriculum vitae dei componenti delle commissioni medesime.	Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in Amministrazione Trasparente venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti.
<u>Art. 47, commi 3, 3-bis e 9, D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021</u> <u>DPCM. 20 giugno 2023 "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei</u>	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti; 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che	Per ogni singola procedura di affidamento inserire il link alla BDNCP contenente i dati e le informazioni comunicati dalla s.a. e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera n. 261/2023 (All. 1 alla Delibera ANAC n. 264, del 20 giugno 2023, come modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023).



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

VI. BANDI DI GARA E CONTRATTI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, D. Lgs. n. 36/2023)"</u>		occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	
<u>Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023</u>	Sponsorizzazioni	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	

VII. BILANCI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 29, comma 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 5, comma 1, DPCM 26 aprile 2011</u> <u>DPCM 29 aprile 2016</u>	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	A titolo esemplificativo, sono soggetti all'obbligo informativo in esame i seguenti documenti: • Delibera di approvazione del Programma Annuale, adottata dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 129/2018,



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

VII. BILANCI			
RIFERIMENTO NORMATIVO	DENOMINAZIONE OBBLIGO	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	NOTE
<u>Art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 29, comma 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013</u> <u>Art. 5, comma 1, DPCM 26 aprile 2011</u> <u>DPCM 29 aprile 2016</u>	Bilancio consuntivo	<i>Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</i> <i>Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.</i>	<i>con la relativa Relazione illustrativa;</i> • <i>Delibera di approvazione del conto consuntivo adottata dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 23 del D.l. n. 129/2018, corredata dalla Relazione illustrativa;</i> • <i>Elenco delle variazioni delle entrate al Programma annuale.</i>
<u>Art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013</u>	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	<i>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.</i>	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

6. CONTROLLI SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il sistema dei controlli sull'osservanza da parte delle Istituzioni scolastiche delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza è il risultato di un'azione combinata e sinergica tra i diversi soggetti che, nel rispetto delle relative attribuzioni, partecipano all'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

A tal proposito, è possibile distinguere due diverse tipologie di controllo:

- un controllo definito «*interno*», in quanto espletato da soggetti che già rivestono particolari funzioni nell'ambito del contesto scolastico;
- un controllo e monitoraggio esterno effettuato dall'Autorità nazionale anticorruzione.

6.1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO «INTERNO»

A valle della predisposizione, pubblicazione, nonché trasmissione ad ANAC, mediante l'applicativo *web*, dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con le modalità di cui al paragrafo 4, viene attivata una fase di controllo «*interno*» che persegue la finalità di verificare, effettivamente, il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal proposito, i soggetti chiamati in causa, per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza, sono il **RPCT** e i **Revisori dei conti**, per il quale si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 4.

Il RPCT svolge attività di controllo a campione sull'adempimento da parte della dirigenza scolastica degli obblighi di pubblicazione, di modo che siano sempre assicurati correttezza, completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.

In sintesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT dovrà:

- **verificare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni** rese accessibili dalle Istituzioni scolastiche mediante la pubblicazione;
- **segnalare ai Revisori** il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- **segnalare all'ANAC** i casi di gravi o reiterate violazioni degli obblighi di pubblicazione;
- **attivare un coordinamento** tra le misure previste in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

Il Revisore, invece, come già osservato nei precedenti paragrafi, con l'elenco delle inadempienze individua nel dettaglio i dati, i documenti e le informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Revisore procede a segnalare all'Organo di indirizzo politico e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, l'elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre eventuali forme di responsabilità⁴⁰.

L'ANAC potrà utilizzare l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, accessibile peraltro nell'applicativo *web* messo a disposizione, per contestare alle Amministrazioni inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione, chiedendo altresì conto delle iniziative assunte.

6.2. VIGILANZA E MONITORAGGIO DI ANAC

L'Autorità nazionale anticorruzione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa di settore.

A tal proposito, si segnala che l'Autorità, con **Delibera del 29 marzo 2017, n. 329**, ha adottato un «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», da ultimo modificato con Delibera dell'11 novembre 2025, n. 450.

Ai sensi dell'art. 4, del citato Regolamento, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza sia **d'ufficio** che **su segnalazione**⁴¹. Si precisa che la segnalazione può essere effettuata da parte di:

- RPCT o OIV (nel caso di specie, i Revisori), in caso di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo l'esperimento di tutte le proprie funzioni;
- dipendenti pubblici (c.d. *whistleblower*);

⁴⁰ In tali casi, si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013, in base alle quali l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

⁴¹ Occorre segnalare che all'attività di vigilanza di ANAC, d'ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dai Revisori. Si tratta di un controllo che viene effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca la massima imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del medesimo campione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche
Ufficio VII

- soggetti anonimi (di norma, le segnalazioni anonime sono archiviate, salvi i casi in cui riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità).

Ciò premesso, si riportano di seguito i poteri di controllo dell'Autorità nell'ambito dell'esercizio del compito di monitoraggio. Dunque, l'ANAC provvede a:

- esercitare poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
- ordinare, nel caso in cui non sia stato ottemperato l'obbligo di pubblicazione, di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni:
 - alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni come previsti dalla normativa;
 - all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;
 - alla rimozione di comportamento o atti contrastanti con il PTPCT;
- controllare l'operato del RPCT (oltre che del D.S., quale soggetto tenuto ad adempiere concretamente agli obblighi in tema di trasparenza), a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto in tema di adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare, in particolare, le misure assunte dal D.S. al fine di verificare la congruità delle stesse nell'ottica del superamento delle criticità emerse a valle della trasmissione della scheda di monitoraggio al 30 novembre;
- chiedere ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza anche agli OIV (nel caso di specie, i Revisori).

Ove l'Autorità abbia riscontrato il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e il soggetto responsabile della pubblicazione non provveda a risolvere le criticità entro il termine di trenta giorni sopra citato, la medesima Autorità procede a **segnalare l'illecito disciplinare all'ufficio competente per il procedimento disciplinare**.

La segnalazione dell'ANAC potrà essere altresì indirizzata ai **vertici politici dell'amministrazione interessata**, ai **Revisori dei conti** e, se del caso, alla **Corte dei conti**, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Con espresso riferimento, invece, al **controllo sulla attività di attestazione dei Revisori dei conti**, si osserva che secondo le indicazioni fornite da ultimo da ANAC con la Delibera n. 168 del 15 aprile 2026, l'Autorità potrà:



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle Istituzioni scolastiche

Ufficio VII

- mediante estrazione a campione dai siti web istituzionali, verificare la conformità di quanto contenuto all'interno del **documento di attestazione** e della relativa **scheda delle verifiche**, con quanto effettivamente pubblicato in ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e con le indicazioni fornite con propri atti e delibere;
- segnalare agli organi di indirizzo dell'amministrazione i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte dei Revisori dei conti, nonché le altre ipotesi in cui venga rilevata una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*».